CAMERA DEI DEPUTATI N. 1171-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **PELLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 marzo 1964 *(Stampato n. 426)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 marzo 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col disegno di legge sottoposto al vostro esame ed approvato. senza emendamenti, dal Senato della Repubblica, il Governo richiede la conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, che inasprisce l'attuale regime fiscale sulla benzina, sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Tale provvedimento è stato esaurientemente discusso in seno alla vostra Commissione Finanze e Tesoro, che, a maggioranza, ha espresso parere favorevole, autorizzando il relatore a riferirne per iscritto all'Assemblea.

1) Il relatore ritiene, in primo luogo, pienamente idoneo il ricorso al decreto-legge, ravvisandosi certamente, nella fattispecie, i requisiti della necessità e dell'urgenza voluti dall'articolo 77 della Costituzione. Necessità che discende dalle finalità del provvedimento; urgenza, inoltre, connessa al fatto di un inasprimento fiscale che darebbe luogo ad evasioni, ad illeciti arricchimenti, qualora non trovasse applicazione immediata all'atto del suo annunzio. È, inoltre, pacifico che, tradizionalmente, in casi del genere si ricorre al decreto catenaccio.

2) Col provvedimento in esame (articolo 1) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sugli altri idrocarburi sovraindicati, è aumentata da lire 8.850 a lire 10.685 al quintale: nella misura, cioè di lire 1.835 al quintale, pari a circa il 21 per cento sull'aliquota precedente. L'aumento si limita a lire 183,50 (pari ad un decimo dell'aumento sulla benzina di consumo normale) per il prodotto denominato *jet fluel JP4* destinato all'Amministrazione della Difesa, in relazione a quanto già stabilito dalla lettera *b*) punto 6) della tabella *B* allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852: tale trattamenhto di favore è riservato al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali grava l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata di lire 750 al quintale, passando da lire 3.600 a lire 4.350 al quintale.

Coi successivi articoli del decreto-legge si dettano le norme di rito per l'assoggettamento al maggiore tributo delle giacenze superiori ai 20 quintali, nonché per le relative denuncie.

3) Il provvedimento in esame, come pure quello, in pari data, istitutivo di una imposta speciale sugli acquisti di nuove autovetture e di imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni fuori bordo, si propone un duplice obiettivo:

contenere il consumo della benzina, nel quadro di « un basso equilibrio tra consumi e risorse disponibili » a cui fa accenno la relazione ministeriale;

acquisire nuove fonti di entrata, per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla realizzazione del programma governativo.

4) Circa il primo obiettivo, il relatore osserva che il maggiore gettito previsto in ottanta-ottantacinque miliardi circa, corrisponde, grosso modo, all'applicazione del maggiore aggravio del tributo sui quantitativi immessi al consumo secondo la media degli ultimi mesi: cosicché il provvedimento, nell'intenzione del Governo, non si propone tanto di provocare la riduzione del consumo, quanto di contenerlo nelle dimensioni attuali.

Non vi sono ancora elementi a disposizione per giudicare sull'andamento del consumo, posteriormente all'entrata in vigore dei nuovi inasprimenti. È tuttavia sensazione diffusa, condivisa dal relatore, che, superate le consuete reazioni negative dei primi giorni, il consumo abbia ripreso il suo andamento normale. Se per avventura l'obiettivo di contenimento non si realizzasse pienamente, è opinione di chi scrive che ciò non debba costituire motivo di doglianza. Una politica di contenimento dei consumi, di riequilibrio sul rapporto reddito-consumo-risparmio è certamente di necessità assoluta nell'attuale situazione italiana: ma essa postula, essenzialmente una politica di contenimento globale. Per quanto riguarda singoli settori, il contenimento avrebbe, invece, ragion d'essere su particolari settori di consumi voluttuari, fra cui difficilmente potrebbe includersi la benzina, soprattutto se si ha riguardo al significato sociale della diffusione dell'auto utilita-

ria nel piccolo ceto medio ed in una larga – fortunamente in aumento – parte del mondo operaio.

Non sembra che il nuovo provvedimento sia destinato ad avere serie ripercussioni, quanto meno in via diretta, su vaste aree dei costi di produzione. I carburanti colpiti col maggiore tributo in massima parte alimentano consumi finali: resta tuttavia una parte che rappresenta un elemento dei costi generali e speciali, nel settore delle attività terziarie ed anche, per quanto in minore misura, delle attività primarie e secondarie. Difficile, se non impossibile, è la misurazione dell'incidenza reale su detti costi: tuttavia il relatore non ritiene che essa sia di tale portata da impedire l'approvazione del provvedimento.

5) Sembra opportuno sottolineare la portata del secondo obiettivo: fornire al Tesoro, assieme ad altri provvedimenti in corso, nuove fonti di entrata per una complessiva somma non ancora definitivamente precisata, ma che, probabilmente, si aggirerà sui 200 miliardi annui, di cui 80-85 forniti dal provvedimento in esame.

La relazione ministeriale non dà indicazioni specifiche circa il reimpiego del gettito: ma, da ripetute dichiarazioni di fonte governativa, si è appreso che le nuove entrate dovrebbero servire per investimenti produttivi. In altri termini, anziché finanziare determinati investimenti ricorrendo al mercato finanziario – ed in particolare al settore del reddito fisso, con emissioni di obbligazioni – si è preferito ricorrere allo strumento fiscale, sostituendolo a quello creditizio.

L'esponente condivide l'opportunità di tale scelta. L'attuale depressione del mercato finanziario sarebbe indubbiamente aggravata dall'emissione massiccia di titolo a reddito fisso, a prescindere dalle difficoltà di collocamento, come è apparso in qualche recente esperienza.

Tuttavia il relatore ritiene di dover subordinare il suo parere favorevole all'impegno politico formale del Governo di destinare le nuove disponibilità ad investimenti realmente produttivi. Se la destinazione dovesse seguire altre vie, a prescindere da altre ovvie considerazioni, sarebbe doveroso, ancora più che lecito, sottolineare una pericolosa deviazione del programma governativo in materia di bilancio, ancorato sull'impegno di contenere le spese occorrenti nei limiti attuali.

Tale riserva si associa alla viva raccomandazione rivolta al Governo di fornire alla Camera adeguati dettagli circa le diverse « voci » di investimenti, allo scopo di acquisire la certezza che le somme investite saranno fonte di maggiori possibilità di lavoro e di maggiore reddito per la società nazionale.

Con tale riserva e con tale raccomandazione, il relatore si onora proporre l'approvazione del provvedimento.

PELLA, *Relatore*.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.